



**ASSOGAS**

**Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici**

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

[www.assogas.it](http://www.assogas.it) - [segreteria@assogas.it](mailto:segreteria@assogas.it)

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 103/2021

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE**

**Documento per la consultazione n. 167/2021/R/gas**

**“Riassetto dell’attività di misura del gas nei punti di entrata ed uscita  
della rete di trasporto - Orientamenti finali”**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS  
Milano, 18 giugno 2021**



CONFINDUSTRIA

## **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

ASSOGAS condivide l'obiettivo illustrato dall'Autorità di riordino dell'assetto e delle responsabilità nello svolgimento dell'attività di misura sull'intero perimetro del trasporto del gas naturale e di definire i requisiti minimi impiantistici, funzionali e manutentivi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e di uscita su tali reti.

Ritiene tuttavia opportuno che le misure delineate, in particolare in capo ai distributori, richiedano un'attenta valutazione sia in merito alla loro effettiva possibilità di realizzazione e tempistiche di attuazione sia considerando gli oneri che tali interventi determinerebbero in capo agli operatori a fronte degli effettivi benefici che ne deriverebbero.

Le misure ipotizzate nel presente documento, infatti, modificherebbero pesantemente l'approccio finora tenuto dai DSO per la realizzazione e la gestione degli impianti di misura nei punti di uscita della rete di trasporto comportando investimenti ingenti e, in alcuni casi quali ad esempio gli impianti di misura con *rangeability* elevata, l'introduzione di soluzioni impiantistiche complesse e non del tutto prive di rischi (erogazione non garantita in caso di guasto per i contatori a rotoidi) o di complicazioni (possibili problemi di alimentazione nel caso di contatori a ultrasuoni).

Le tempistiche proposte in consultazione non sembrano poi in linea con quelle necessarie per una corretta valutazione del fenomeno da parte dei titolari degli impianti di misura e per la conseguente messa in atto delle necessarie misure di adeguamento. Il rischio concreto che sembrerebbe porsi è infatti quello di applicare penali ai titolari degli impianti di misura prima che questi abbiano modo di comprendere quali siano gli adeguamenti da mettere in atto.

Si ritirebbe opportuno, infine, che il perseguimento dei cosiddetti "requisiti ottimali", considerata la loro valenza e il fatto che si tratta di requisiti restrittivi rispetto a quelli previsti dalle normative tecniche vigenti, debba essere incentivato in positivo e non solo con la decurtazione del 30% delle eventuali penalità.

Ciò premesso in un'ottica di fattiva collaborazione, si esprimono qui di seguito alcune considerazioni relativamente ai singoli spunti posti in consultazione.

\*\*\*

## **RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE**

### ***S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità***

In linea generale si condividono i requisiti proposti dall'Autorità.

Nel merito di quanto previsto al comma 2.2, si evidenzia tuttavia come i requisiti individuati per gli impianti di misura potrebbero anche comportare la necessità di adeguamento all'ultima revisione delle norme pubblicate. Tale adeguamento, secondo l'attuale quadro legislativo/regolatorio, sarebbe invece necessario solo in caso di nuovo impianto o di modifiche sostanziali.

**S 2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura**

L'impostazione proposta da ARERA è condivisibile. Si ritiene tuttavia che quanto espresso al comma 6.18 ovvero *"che l'attività di metering dovrebbe ricomprendere anche la progettazione dell'impianto (omissis...) nonché le attività di documentazione e registrazione dei dati di volume e i parametri di qualità del gas e le modalità per la loro messa a disposizione dell'esercente il servizio di meter reading"* vada oltre le previsioni regolatorie attualmente in vigore.

Sempre in tema di responsabilità, sarebbe inoltre opportuno chiarire/definire le situazioni che potrebbero verificarsi per cause non riconducibili alla diretta responsabilità del titolare dello strumento quali, ad esempio, le lunghe tempistiche per la fornitura di ricambi per riparazione strumento.

**S 3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.**

Nessuna osservazione.

**S 4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate.**

Nessuna osservazione.

**S 5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo.**

Nessuna osservazione.

**S 6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.**

Come anticipato in premessa, l'adeguamento degli impianti di misura ai requisiti impiantistici e prestazionali espressi nel DCO richiederebbe modifiche sostanziali a un gran numero di impianti a suo tempo realizzati secondo la regola dell'arte.

Fermo restando che l'obbligo di adeguare gli impianti alla normativa oggi (o in futuro) vigente si concretizzerebbe solo in caso di modifiche sostanziali, si ritiene che l'entità delle modifiche necessarie per l'adeguamento sui singoli impianti possano essere valutate solo a valle del monitoraggio e che tali modifiche necessitino comunque di tempistiche adeguate alla loro messa in atto.

A tale proposito, considerando le tempistiche necessarie in termini amministrativi, di approvvigionamento materiali e di esecuzione dei lavori, si ritiene che i tempi di adeguamento dei sistemi di misura proposti siano eccessivamente stringenti. Si riterrebbe invece opportuno prevedere un orizzonte temporale di almeno cinque anni di cui si suggerisce la seguente articolazione:

- a) una prima fase, della durata di tre anni, in cui vengono realizzati gli adeguamenti;

- b) una seconda fase, della durata di due anni, durante la quale effettuare il monitoraggio e la messa a punto degli impianti di misura;
- c) una terza fase, al termine delle prime due, in cui entra in funzione il sistema di incentivazione.

Per quanto riguarda i requisiti manutentivi si ritengono correttamente individuati. I requisiti ottimali, di contro, appaiono molto sfidanti e si riterrebbe che, comprendendo anche una serie di attività che dovranno vedere coinvolti fornitori di servizi qualificati, debbano essere oggetto di specifica incentivazione o riconoscimento dei costi.

In ogni caso si ritiene opportuno evidenziare che la disponibilità del dato di volume da organo primario in termini di numero di giorni equivalenti in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso l'organo primario, pare critica. Tale quantificazione determinerebbe, infatti, un livello di tolleranza del tutto insufficiente nei casi di verifica dell'organo primario che necessita il suo smontaggio, l'invio ad un laboratorio per la verifica e il rientro in campo.

#### **S 7. Osservazioni in merito agli standard di qualità.**

In generale si ritiene che gli standard di qualità proposti, in quanto molto sfidanti rispetto alla situazione attuale, debbano essere considerati un obiettivo da raggiungere in maniera graduale e non assumere carattere immediatamente esecutivo. In particolare, si segnala che:

- Per quanto riguarda gli standard A e B, in caso di guasto del dispositivo di conversione o del *datalogger* che richieda la sostituzione dell'apparato o una riparazione non eseguibile sul posto, potrebbero essere necessari anche più di 40 giorni. Per fare un esempio, nel caso in cui un convertitore tipo 2 venisse sostituito con un tipo 1 sarebbe necessaria una comunicazione al trasportatore e si dovrebbe attendere la risposta prima di procedere con l'approvvigionamento, il montaggio e la riattivazione;
- In merito allo standard D, ad oggi, l'aggiornamento dei dati della qualità del gas non viene effettuato direttamente dai DSO ma da soggetti terzi abilitati (personale del trasportatore o altro operatore abilitato). A tale proposito, fermo restando che non si comprende esattamente come questo standard si rapporti con il requisito manutentivo relativo alla verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (per  $P \leq 5$  bar, requisito minimo = annuale, requisito ottimale = mensile), l'applicazione degli standard indicati nel DCO disincentiverebbe di fatto l'adozione dei requisiti ottimali in quanto risulterebbe estremamente improbabile riuscire ad aggiornare i dati della qualità del gas con frequenza mensile e con un ritardo di 15 giorni/anno (7 giorni/anno per  $Q_{ero} > 4.000$  Smc);
- Con riferimento allo standard E, l'andamento climatico è un fattore che, a causa dell'elevata variabilità (basti pensare alle ordinanze sindacali di proroga del periodo di accensione dei riscaldamenti), introduce un elemento di incertezza circa il periodo in cui effettivamente procedere con l'inversione degli impianti di misura e, trattandosi di operazioni che non vengono effettuato direttamente dai DSO ma da soggetti terzi abilitati che non sempre sono immediatamente disponibili, sarebbe opportuno prevedere una sorta di franchigia escludendo dal livello di servizio i periodi in cui, a causa dell'andamento delle temperature, i DSO ritardano o anticipano l'inversione degli impianti di misura.

Esistono poi casi in cui, a causa della presenza negli impianti di insediamenti produttivi con consumi elevati che non sono condizionati dal ciclo climatico o che, addirittura, vanno in controtendenza rispetto all'andamento climatico (es. lavorazioni stagionali di essiccazione delle colture), l'inversione delle linee non è fattibile con conseguente probabile funzionamento al di fuori del campo di misura nei momenti di fermo di queste utenze. In questi casi, è possibile ricorrere all'installazione di contatori con *rangeability* elevata ma le soluzioni oggi disponibili non sono prive di implicazioni che vanno attentamente valutate in sede di progettazione;

- Per quanto riguarda lo standard F, in caso di guasto dell'organo primario di misura, la sostituzione potrebbe richiedere tempistiche di approvvigionamento e sostituzione che non dipendono dal DSO (per esempio contatori con calibrazione in alta pressione, o modifiche al *piping* per installazione nuovo contatore con interassi e flangiate diverse da quelli esistenti).

#### **S 8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.**

In generale si ritiene che il monitoraggio, così come ipotizzato, introduca ulteriori oneri di carattere operativo e gestionale in capo ai titolari degli impianti, oneri che si ritiene dovrebbero trovare opportuna copertura tariffaria.

Con riferimento al punto 11.14, si ritiene che si debbano differenziare i casi in cui il funzionamento anomalo è attribuibile a inadempienze da parte del titolare dell'impianto dai casi in cui un organo primario regolarmente mantenuto e verificato abbia un funzionamento anomalo. Non si ritiene infatti condivisibile che, oltre ai costi da sostenere per il ripristino dell'organo primario, si debbano anche sostenere i costi per la verifica.

In merito ai corrispettivi economici previsti in caso di mancato rispetto degli standard di servizio, si rimanda alle osservazioni di cui ai quesiti 2 e 7.

#### **S 9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità**

Prima di tutto preme segnalare che, analogamente a quanto fatto per altri aspetti regolati da codesta rispettabile Autorità (per esempio recuperi di sicurezza, sostituzione condotte in materiale non idoneo, odorizzazione del gas) considerata l'importanza del tema, potrebbe essere opportuno pensare a forme di incentivazione che non siano solo la diminuzione delle penalità; nel caso in cui si rispettino i requisiti ottimali, in quanto funzionali a fornire *"una maggiore garanzia per il corretto funzionamento del sistema"* dovrebbero essere prevista un'incentivazione. A tale proposito non si condivide quanto espresso al punto 12.22 in quanto i livelli minimi indicati rispecchiano quello che, normativamente parlando, è "lo stato dell'arte" e quindi idoneo a consentire una corretta gestione dell'impianto di misura; è dunque limitativo derubricare a *"doveri del titolare dell'impianto assicurare misure affidabili, a tutela del sistema"* misure che costituiscono anche un ulteriore costo per il soggetto che le mette in atto.

Le previsioni di cui ai punti 12.18 e 12.19 del DCO sembrano poi eccessivamente ottimistiche in quanto si ritiene che il solo periodo di monitoraggio degli standard da parte

delle imprese di trasporto, effettuato al fine di individuare gli interventi di adeguamento che i titolari degli impianti dovranno realizzare, al fine di riuscire a intercettare tutte le problematiche, debba durare almeno un anno; solo a valle di detto monitoraggio sarà possibile avere un'idea chiara degli interventi da realizzare e, conseguentemente, dei tempi necessari per la loro messa in atto.

Gli standard di qualità individuati, anche alla luce del fatto che si tratta di indicatori di nuova introduzione, sembrano essere molto sfidanti, in assenza di una base dati che consenta di valutarne l'impatto. Sarebbe pertanto preferibile un'applicazione graduale nel tempo.

Si segnala infine che lo standard di cui al punto 12.29 *"Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti dove non è presente uno strumento per la misura della qualità, GC/AQ)"* fissato in 15 giorni / anno per  $Q_{\text{ero}} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ , considerata la necessità di intervento sul posto di un operatore specializzato per ciascun aggiornamento, rende difficoltoso il rispetto della frequenza "ottimale" mensile.

**S 10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading.**

Per quanto riguarda il dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto dello standard, se si comprende il motivo per il quale si ritiene opportuno considerare il prezzo del gas nel caso in cui il titolare dell'impianto sia il consumatore finale, si ritiene che, così come configurato, sia particolarmente penalizzante nel caso in cui la titolarità dell'impianto di misura sia terza rispetto al soggetto che preleva e consuma i quantitativi di gas misurati.

Si ritiene inoltre che le *"cause non imputabili al titolare dell'impianto da identificare nell'ambito del codice"* (punto 12.23.b) prima di essere implementate nella regolazione debbano essere oggetto di condivisione tra i soggetti coinvolti (SRG, imprese di trasporto e titolari degli impianti di misura).

**S 11. Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto.**

Nessuna osservazione.

**S 12. Osservazioni in merito al Piano di adeguamento e alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto.**

Si osserva che gli impianti di misura sono stati realizzati nel rispetto delle normative vigenti al momento della loro realizzazione e che l'obbligo di adeguare gli impianti alle normative oggi (o in futuro) vigenti si concretizzerebbe solo in caso di modifiche sostanziali.

Detto questo, gli standard di servizio individuati sembrerebbero essere dipendenti solo in parte dall'aver realizzato gli impianti nel rispetto delle normative vigenti, vedendo coinvolti una pluralità di fattori che non sempre dipendono dalla volontà del titolare dell'impianto (tempo di approvvigionamento dei ricambi, tempo di intervento degli operatori specializzati, ecc.).

Si ritiene inoltre debbano essere mappati i casi in cui, per il rispetto degli standard, sia necessario provvedere all'adeguamento degli impianti (es. *rangeability*).

**S 13. Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti.**

Nessuna osservazione

**S 14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.**

**S 15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.**

Nessuna osservazione.

\*\*\*\*\*

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.